

Cass. pen., Sez. III – ud. 15 gen. 2026 (dep. 16 marzo 2026) n. 10064 - Pres. Ramacci - Rel. Noviello - Ric. Pucci<sup>1</sup>.

(Massima) *La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. punisce l'alterazione delle bellezze naturali non solo in senso naturalistico, ma anche giuridico, quale arbitraria trasformazione di un interesse della comunità al bene tutelato. Il reato, a forma libera, è integrabile da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, che distrugga o alteri luoghi individuati come meritevoli di specifica protezione. Non costituendo una norma penale in bianco, il suo disvalore risiede nell'evento causato e non nella violazione di specifici precetti amministrativi. Risponde pertanto del reato il Sindaco che, avvalendosi del peso obiettivo del proprio ruolo e indipendentemente dalla titolarità di formali poteri gestori, deliberi di non alimentare idricamente un bacino naturale (nella specie, un lago alpino oltre i 2000 metri), causandone il drastico abbassamento del livello con conseguenti danni alla flora e alla fauna. L'alterazione sussiste anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata, non essendo richiesta l'irreparabilità del danno.*

ART. 734 C.P.: ALTERAZIONE DI BELLEZZE NATURALI E RESPONSABILITÀ  
DEL SINDACO. OSSERVAZIONI A MARGINE DI UNA NUOVA PRONUNCIA  
DELLA CORTE DI LEGITTIMITÀ

Elio Lo Monte\*

SOMMARIO: 1. - La vicenda sottoposta al giudizio di legittimità; 2. - La soluzione adottata dalla Corte; 3.- La valorizzazione dell'inciso 'o in qualsiasi altro modo' (art. 734 c.p.).

ABSTRACT: I giudici di legittimità attraverso la valorizzazione dell'inciso 'o in qualsiasi altro modo' hanno ritenuto penalmente responsabile il Sindaco, ai sensi dell'art. 734 c.p., per aver cagionato un danno alle bellezze naturali, nonostante il medesimo non avesse un formale potere di intervento. La Corte ha fondato la penale responsabilità dell'imputato sulla base della concreta e fattiva condotta tenuta dallo stesso in considerazione del fatto

---

\* Professore Ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno

<sup>1</sup> La sentenza è consultabile sul sito in <https://lexambiente.it>.

che la norma non richiede che l'agente rivesta un particolare ruolo; hanno valorizzando, altresì, il ruolo dell'art. 41 c.p. non ritenendo le ipotizzate concause idonee ad interrompere il nesso causale.

*The judges of legitimacy, through the emphasis on the phrase 'or in any other way,' held the Mayor criminally responsible, pursuant to Article 734 of the Penal Code, for having caused damage to natural beauties, even though he did not have a formal power of intervention. The Court based the defendant's criminal liability on the concrete and effective conduct he carried out, considering the fact that the law does not require the agent to hold a particular role; they also emphasized the role of Article 41 of the Penal Code, not considering the alleged contributing causes sufficient to break the causal link.*

KEYWORDS: Criminal Law, Environment, Natural beauties

#### 1.- *La vicenda sottoposta al giudizio di legittimità*

Il fatto sottoposto alle attenzioni dei giudici di legittimità concerne l'alterazione di un bene paesaggistico (un bacino naturale montano denominato 'lago di Lod') la cui responsabilità penale – ex artt. 40 commi 1 e 2 c.p. 131 co. 6 e 146 comma 1 del Dlgs. 42/04 34 L.r. della Val d'Aosta n. 11/1998, 734 c.p. – viene ascritta al Sindaco.

La difesa dell'imputato adiva la Corte censurando l'operato del giudice di prime cure evidenziando, attraverso un solo motivo:

- a) violazione di legge, mancanza di motivazione nonché omessa assunzione di prove decisive e vizio di contraddittorietà della motivazione in seguito ad errata ricostruzione dei fatti in rapporto all'imputazione;
- b) mancata dimostrazione del prospettato assunto che il ricorrente avrebbe ordinato di chiudere uno snodo idraulico adducente acqua al lago, peraltro di proprietà della Regione e non del Comune, nonostante il ricorrente fosse sfornito di un tale potere;
- c) errata riconducibilità all'imputato dei danni alla fauna e alla flora, causati, invece, da un abbassamento del lago per un malfunzionamento della pompa immersa, controllata, del resto, da una società esterna; all'opposto, il ricorrente, si sarebbe, invece, attivato per ottenere una autorizzazione di derivazione di acque per alimentare il lago;
- d) omessa valutazione della circostanza che l'abbassamento del livello delle acque sarebbe dipeso da altri fattori come, ad esempio, le minori precipitazioni legate a periodi di siccità oppure ai maggiori prelievi delle acque.

Il supremo Collegio dichiara, invece, inammissibile il ricorso e accoglie la ricostruzione operata dal Tribunale sviluppando una serie di considerazioni che offrono il destro ad alcuni approfondimenti dommatici e politico-criminali.

## Giurisprudenza

### 2.- La soluzione adottata dalla Corte

La Corte ha:

- a) in primo luogo, ritenuto corretta la qualificazione, da parte del giudice di merito, del bene protetto quale bellezza naturale sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 734 c.p. che utilizza la locuzione 'luoghi sottoposti a speciale protezione dell'Autorità'. La formula 'speciale protezione dell'Autorità' viene interpretata, nella sentenza *de qua*, nel senso che la stessa può essere attribuita attraverso un qualsiasi provvedimento che individui compiutamente il bene del quale si vuole assicurare la conservazione perché meritevole di tutela particolare e specifica. Tra detti provvedimenti può dunque rientrare anche il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che comprende sia disposizioni di carattere generale ed astratte sia provvedimenti<sup>2</sup>;
- b) escluso che i fattori delle diminuite precipitazioni e dei prelievi di acqua per l'innevamento artificiale delle piste (ricostruiti come concause) possano aver determinato l'esito del drastico abbassamento del livello delle acque. Il ragionamento della Corte si pone, in linea con il disposto di cui all'art. 41 c.p. che richiede la sopravvenienza di cause 'da sole sufficienti' ad escludere il nesso eziologico;
- c) accolto la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio merito e affermato la responsabilità penale del Sindaco; conclusioni, del resto, supportate in modo logico dall'accertamento probatorio. La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sussistente (diversamente da come sostenuto dalla difesa che aveva rimarcato il difetto di potere nella gestione delle acque) pur assenza di poteri formali, in quanto il ricorrente – in concorso con ignoti – aveva «concretamente e fattivamente inciso, nel quadro comunque del peso obiettivo del suo ruolo, inserito nel contesto di una piccola comunità e di una articolazione dei diritti di derivazione di acque di proprietà demaniale alquanto confusa»;
- d) ribadito, anche richiamando pregresse decisioni, alcuni caratteri della contravvenzione delineata all'art. 734 c.p. In particolare, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale in tema di salvaguardia delle bellezze naturali, la Corte ha riaffermato: 1) che la figura criminosa di cui all'art. 734 c.p. non è una norma penale in bianco<sup>3</sup> «essendo il disvalore focalizzato sull'evento causato dalla condotta dell'agente, e non anche sulla violazione di un precetto individuabile altrove»; 2) che la 'speciale protezione dell'autorità', richiamata nell'art. 734 c.p., svolge la mera funzione di delimitare l'oggetto dell'azione e, quindi, il reato è configurabile solo in relazione ai luoghi individuati da un qualsiasi provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di una tutela particolare e specifica<sup>4</sup>; 3) che si

---

<sup>2</sup> Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2017, n. 31282, in <https://lexambiente.com>.

<sup>3</sup> Diversamente risalente dottrina: V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, 5<sup>a</sup> ed., agg. da P. Nuvolone e G.D. Pisapia, Torino 1981-1986, X, p. 1200, secondo cui l'art. 734 c.p. ha carattere meramente sanzionatorio perché la norma «non stabilisce direttamente l'obbligo giuridico del soggetto di non distruggere o alterare le bellezze naturali, ma fornisce soltanto la sanzione penale per la violazione di tale obbligo imposta dall'Autorità».

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. III, 24 maggio 2017, n. 31282, Rv. 270277 – 01.

tratti di una fattispecie a forma libera con, conseguente, ampliamento del campo di operatività, di tipo commissivo od omissivo, di natura dolosa o colposa, che distrugga o alteri le bellezze naturali<sup>5</sup>; 4) che la contravvenzione in oggetto «punisce l'alterazione delle bellezze naturali non soltanto in senso naturalistico, cioè come sostituzione arbitraria e modificazione della condizione dei luoghi preesistente, ma anche in senso giuridico, come arbitraria trasformazione di un interesse, che attiene alla comunità sociale destinataria del bene tutelato»<sup>6</sup>. Sotto questo ultimo profilo viene richiamata una precedente sentenza laddove asserisce che l'alterazione non deve essere necessariamente irreparabile, sussistendo la lesione incriminata anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata<sup>7</sup>.

La condotta del Sindaco<sup>8</sup>, come dimostrato dal complesso probatorio, ha determinato un abbassamento del livello delle acque del lago con conseguente danno alla flora e alla fauna presenti intorno al lago. E, in ordine all'accertamento del danno, i giudici di legittimità hanno ripreso precedenti orientamenti secondo cui la verifica della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è demandata al giudice penale e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento psicologico del reato<sup>9</sup>.

### 3.- *La soluzione adottata dalla Corte La valorizzazione dell'inciso 'o in qualsiasi altro modo' (art. 734 c.p.)*

Le riflessioni svolte dalla Corte suprema vanno senza dubbio accolte in quanto individuano correttamente:

---

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. III, 17 settembre 2014, n. 48004, Liotta, Rv. 261154 – 01.

<sup>6</sup> Per V. Manzini, *Trattato*, cit., p. 1999, la norma mira a proteggere l'interesse di rilevanza costituzionale relativo alla conservazione della ricchezza estetica naturale del territorio nazionale; evidenzia le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2015, n. 10030, in <https://www.cortedicassazione.it>; richiama l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 29508, Ced 2763599.

<sup>7</sup> Ugualmente Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 1992, n. 2685, Rv. 190738; Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 29508, Schettino, Rv. 276359 – 03.

<sup>8</sup> Per un caso simile, cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 1992, n. 2685, in <https://www.avvocato.it>, con la quale è stata affermata la responsabilità del Sindaco – con equiparazione tra l'alterazione e l'azione omessa – del Comune di Napoli, per violazione dell'art. 734 c.p. per essersi rifiutato di dare esecuzione, pur sussistendo la disponibilità finanziaria, ad una delibera, che imponeva il restauro e la recinzione della Villa Comunale, luogo soggetto a protezione delle bellezze naturali.

<sup>9</sup> Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2004, n. 15299, in <https://ambientediritto.it>.

## Giurisprudenza

- a) il reale responsabile del fatto criminoso (nella persona del Sindaco) al di là di investiture formali; tutto ciò in linea con la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. che non richiede figure particolari, aprendosi la norma con il classico 'chiunque';
- b) la sussistenza di un danno per le bellezze naturali che nel caso di specie sono rappresentate dalla fauna e dalla flora presenti intorno al lago. Va segnalato in proposito un precedente approdo della giurisprudenza di legittimità quando afferma che ai fini della distruzione o del deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo<sup>10</sup>. La decisione in commento risulta coerente con la pregressa decisione in quanto risulta turbato il godimento estetico in considerazione del danno arrecato alla flora ed alla fauna;
- c) il requisito dell'elemento psicologico del dolo (quale elemento soggettivo alternativo alla colpa trattandosi di contravvenzione);
- d) la condotta punibile che s'inserisce nel contesto di una disposizione che utilizza la formula di chiusura «o in qualsiasi altro modo». Si tratta di una locuzione che 'abbraccia' – secondo un meccanismo spesso utilizzato dai redattori del codice penale – tutte le possibili violazioni (attive oppure omissive, queste ultime in presenza dell'obbligo di cui all'art. 40 cpv c.p.) che restano fuori dalle forme-base dell'illecito (che richiama espressamente 'costruzioni' e 'demolizioni').

Attraverso l'inciso «o in qualsiasi altro modo» risultano ampliate le possibilità di configurazione del tipo criminoso che, non va dimenticato, è inserito nel Titolo II, Libro III del codice penale, in tema di contravvenzioni relativi all'attività sociale della pubblica amministrazione funzionale alla creazione di un ordinamento di progresso e perfezionamento sociale<sup>11</sup>.

È stato sostenuto in dottrina, però, che il richiamo alle 'costruzioni' o 'demolizioni' ha uno scopo meramente semplificativo, perché l'art. 734 c.p. dichiara che il soggetto può agire in qualsiasi altro modo<sup>12</sup>. Tale lettura non appare condivisibile perché finisce per modificare la struttura della fattispecie con riferimento alla tipicità; se il legislatore ha

---

<sup>10</sup> Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2002, n. 40267, in <https://ambientediritto.it>.

<sup>11</sup> *Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, 1929, V, II, p. 479.

<sup>12</sup> V. Manzini, *Trattato*, cit., p. 1205; nella stessa ottica sembra orientarsi anche risalente giurisprudenza (Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile 1980, n. 7652, Marri, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1981, 1535, m. 1361) quando sostiene che nel reato di cui all'art. 734 c.p. «il precetto non si identifica in un mero divieto di alcunché, bensì nel divieto di cagionare 'in qualsiasi modo' distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Infatti, la contravvenzione è un reato a forma libera, perché la legge non specifica la condotta punibile, ma considera qualsiasi comportamento attraverso il quale sia realizzabile la violazione del precetto penale: comportamento che può consistere sia in un'attività positiva sia in una condotta omissiva»; in senso conforme Cass. pen., Sez. III, 17 settembre 2014, n. 48004, Ced 261154.

utilizzato, espressamente, l'inciso «mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo» evidentemente ha ritenuto che le forme 'normali' di aggressione al bene giuridico siano rappresentate da 'costruzioni' o 'demolizioni' impiegando a chiusura la formula 'in qualsiasi altro modo'. In altri termini, se il legislatore avesse voluto sanzionare, al fine di salvaguardare le bellezze naturali, qualunque condotta avrebbe ommesso addirittura la locuzione prima richiamata; avrebbe, cioè, formulato il comando in termini simili: «Chiunque distrugge o altera le bellezze naturali».

Un cenno, infine, al regime sanzionatorio che appare carente sotto un duplice motivo: a) innanzitutto per quanto concerne l'effettività prevedendo la fattispecie una semplice multa rispetto all'offesa arrecata alle bellezze naturali. Meccanismi alternativi alla sanzione pecuniaria rinvenibile nel contesto dell'apparato sanzionatorio amministrativo risulterebbero, certamente, dotati di una maggiore capacità incidere sul fenomeno; b) la mancata diversificazione della pena per distruzione e alterazione delle bellezze naturali in considerazione del fatto che la distruzione determina la completa soppressione del bene, mentre con l'alterazione il bene risulta modificato in modo da diminuirne il valore, salvo che la modifica sia momentanea e di breve durata<sup>13</sup>. Un bene alterato consente comunque di usufruire di un parziale godimento negato invece dalla distruzione e ciò giustificherebbe un diverso trattamento sanzionatorio.

---

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 1990, Bologna, in Ced Cass n. 184714, Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 1989, Barbagallo, in *Cass. pen.* 1989, 1998; Cass. pen., Sez. III, 1° luglio 1987, Quaresima, in Ced Cass. n. 177255.